



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO A



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

## ART. 1

### *(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:

“d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”.

## ART. 2

### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Roma. **09 MAR 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Conte", written over the printed text of the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Conte", written over the printed text of the Minister of Health.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO B

Nel quadro generale delle misure di contenimento della diffusione del fenomeno epidemico, si rende necessario contingentare la presenza di personale negli uffici il cui orario di servizio è articolato su cinque giorni lavorativi<sup>1</sup>, al fine di diradarne i contatti interpersonali, limitando le occasioni di esposizioni a rischio di contagio.

Al riguardo, i responsabili delle singole unità organizzative, in deroga alla disciplina di settore e fino a nuovo ordine, ripartiranno il personale dipendente in due aliquote da articolare su **6 giorni lavorativi** con turni orari **08.00-14.00** e **14.00-20.00** (modello organizzativo in **anx.1**).

La composizione delle aliquote deve rimanere invariata e il personale dovrà essere prescelto, possibilmente, per ambienti di lavoro differenziati per aliquota. Tuttavia, per **imprescindibili** esigenze di servizio, i responsabili potranno anticipare l'ingresso o trattenere in ufficio segnalati militari rispetto all'orario previsto, adottando adeguate misure di cautela.

Il personale del turno mattutino avrà cura di lasciare l'ufficio con 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di fine servizio, aprendo le finestre per consentire il ricambio dell'aria.

Fermo restando il necessario contingentamento per le finalità di prevenzione indicate, i Comandanti di Corpo, in ragione dei peculiari compiti svolti da talune articolazioni (es. centralini telefonici, sale situazioni, sistemi informativi, ecc.), potranno adeguare le disposizioni secondo necessità, con massima flessibilità, adottando idonee misure di cautela (es. impiego del personale in ambiente di lavoro separato).

Fatta salva la fruizione del riposo settimanale, se del caso, le unità potranno essere impiegate anche nelle giornate festive, avuto riguardo alla situazione emergenziale in atto. Al riguardo, trascorse due settimane dall'attuazione delle presenti disposizioni, il Comandante di Corpo potrà valutare l'esigenza di attivare il nucleo risposta cui corrispondere la connessa indennità.

Allegato tecnico per la registrazione del servizio in **anx.2**.

Per le altre unità organizzative, sino ai minori livelli ordinativi, i Comandanti avranno cura di adottare soluzioni organizzative, aderenti alle diverse strutture, che favoriscano la distribuzione del personale negli ambienti di lavoro - riducendone la concentrazione - e limitino la diffusione dei contatti nei servizi (ad esempio, non attuando la rotazione degli equipaggi nei servizi esterni).

---

<sup>1</sup> Cfr. circolare nr 548/243-178-1-1950 datata 11 febbraio 2008 del Comando Generale – SM – Ufficio Ordinamento.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni


---

ALLEGATO B - ANNESSO 1

**ATTIVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SU 6 GG  
A CURA DEGLI UTENTI DEL MEMORIALE CON PROFILO "SIGNER/WRITER"**

**1. Memoriale del Servizio Informatizzato.**

Selezionare il menù "configurazione" e quindi cliccare sull'icona "Militari Comando".

Cliccando sul simbolo , posto alla sinistra del nominativo di ciascun militare, verrà visualizzata la maschera di seguito mostrata:



Scegliere la voce “*settimana su 6 gg*” per impostare l’articolazione della settimana lavorativa su tale modello e quindi applicarla a tutti i militari (utilizzando la spunta *Seleziona tutti* ).

**N.B.:**


Attraverso tale selezione il calcolo della straordinario sarà effettuata considerando una durata media giornaliera pari a 6 h.


**2. Seleziona interfaccia UTENTE (opzione disponibile per il solo applicativo “Memoriale”)**

Dopo aver selezionato il modello di organizzazione della settimana lavorativa basato su 6 gg, occorre specificare la tipologia di “*interfaccia grafica*” da utilizzare per l’inserimento e la gestione degli impieghi.

Per i reparti organizzati sul modello “*Direzione /Ufficio /Centro*” occorrerà scegliere la voce “**Settimanale**”, in modo da poter visualizzare, in un’unica schermata, tutti i giorni compresi nell’arco settimanale.

➤ Applicativo “Memoriale del Servizio”

Selezionare il menù “*configurazione*”, cliccare sull’icona “*comando*” e quindi sulla scheda “**Generale**”. Scegliere quindi l’opzione “*settimanale*” per l’interfaccia utente e salvare la scelta così effettuata (  ).




Interfaccia “**Settimanale**”

Planificazione Settimanale							
Nominativo	Lunedì 16/3/2020	Martedì 17/3/2020	Mercoledì 18/3/2020	Giovedì 19/3/2020	Venerdì 20/3/2020	Sabato 21/3/2020	Domenica 22/3/2020
Lgt.c.s.							
Lgt.c.s.							
Lgt.c.s.							
Lgt.							
Lgt.							


ATTIVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SU 6 GG  
A CURA DEGLI UTENTI DEL SISTEMA A/15

**3. Modello A/15 elettronico**

Selezionare il menù “Configurazione” e quindi l'icona “Utente”.



Scegliere, in corrispondenza della voce “Settimana lavorativa dell'utente”, l'opzione “Sei giorni”.



Salvare quindi la scelta così effettuata (  ).



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO B - ANNESSO 2

Ipotesi orario di lavoro articolato su due turni giornalieri da 6 ore su sei giorni lavorativi

	Settimana 1							Totale ore	Settimana 2							Totale ore
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica		lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	
Aliquota 1	08-14	14-20	08-14	14-20	08-14	14-20	RS	36	14-20	08-14	14-20	08-14	14-20	08-14	RS	36
	Settimana 3							Totale ore	Settimana 4							Totale ore
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica		lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	
	08-14	14-20	08-14	14-20	08-14	14-20	RS	36	14-20	08-14	14-20	08-14	14-20	08-14	RS	36
Aliquota 2	Settimana 1							Totale ore	Settimana 2							Totale ore
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica		lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	
	14-20	08-14	14-20	08-14	14-20	08-14	RS	36	08-14	14-20	08-14	14-20	08-14	14-20	RS	36
	Settimana 3							Totale ore	Settimana 4							Totale ore
lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì		martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica		
14-20	08-14	14-20	08-14	14-20	08-14	RS	36	08-14	14-20	08-14	14-20	08-14	14-20	RS	36	



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO C

Nel quadro generale delle misure di contenimento della diffusione del fenomeno epidemico<sup>1</sup>, si forniscono le seguenti disposizioni finalizzate a regolare la vita interna di caserma, che sostituiscono quelle trasmesse con il pacchetto d'ordini n.7 dell'8 marzo 2020.

**DISPOSIZIONI VALIDE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE****1. ACCESSI IN CASERMA**

L'accesso alle caserme è limitato al personale militare in servizio e al personale civile della Difesa per motivi di servizio, nonché ai familiari e ospiti dei fruitori di alloggi di servizio.

È sospeso l'ingresso dei militari in congedo, degli ospiti militari/civili, nonché degli addetti di aziende esterne ritenuto non indispensabile ai fini del funzionamento istituzionale.

I militari che affluiscono in caserma utilizzando mezzi pubblici o comunque di trasporto collettivo avranno cura, appena giunti, di lavarsi le mani o disinfettarle con soluzioni alcoliche.

Il flusso degli accessi di cittadini nelle sale di attesa e negli uffici deve essere regolato con riguardo alle dimensioni dei locali, garantendo la distanza interpersonale di 1 metro<sup>2</sup>.

**2. INFERMERIA**

In relazione alle visite specialistiche in convenzione presso le Infermerie Presidiarie, i Comandi di Corpo, avuto riguardo alle misure di cautela e alle indicazioni generali di prevenzione già fornite, concorderanno con i medici competenti le modalità organizzative per l'afflusso degli utenti. In particolare dovrà essere previsto l'afflusso contingentato degli utenti, garantendo la distanza prevista di 1 metro tra gli utenti. In caso diverso si dovrà procedere alla sospensione delle prestazioni in convenzione, mantenendo la sola erogazione di quelle urgenti.

I poli medici:

- informeranno gli utenti delle possibili modifiche degli appuntamenti, assicurando, comunque, anche ai familiari e al personale in congedo già in cura la conclusione dell'eventuale ciclo terapeutico in corso;
- orienteranno l'organizzazione del servizio alle prescrizioni sopra indicate.

**3. IMPIANTI SPORTIVI<sup>3</sup>**

La fruizione degli impianti sportivi è sospesa.

**4. MENSA**

L'afflusso degli utenti deve essere contingentato, avuto riguardo alle dimensioni dei locali del refettorio, tenuto conto delle disposizioni di cui al DPCM dell'8 marzo 2020<sup>2</sup>. Al riguardo, la collocazione dei tavoli e dei posti per ciascuna tavola deve essere configurato per garantire la minore interferenza tra gli utenti<sup>4</sup>.

L'accesso a civili/ospiti a pagamento è sospeso.

**5. CAPPELLA<sup>5</sup>**

L'apertura dei luoghi di culto è condizionato all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone (anche nelle aree prossime), tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020.

**6. BAR/RISTORAZIONE<sup>6</sup>**

Le attività di ristorazione/bar sono consentite dalle ore 06.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

<sup>1</sup> D.P.C.M. dell'8 e 9 marzo 2020.

<sup>2</sup> Allegato 1 al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

<sup>3</sup> Art 1 lett. s) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo.

<sup>4</sup> Es. sedie predisposte su un unico lato del tavolo, in numero predefinito.

<sup>5</sup> Art 1 lett. i) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo.

<sup>6</sup> Art 1 lett. n) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo.

**7. SERVIZI DI LAVANDERIA, BARBERIA E CALZOLERIA<sup>7</sup>**

La fruizione di tali servizi è consentita laddove il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone (anche nelle aree prossime), tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, la fruizione dei servizi dovrà essere sospesa.

**8. AREE DEI DISTRIBUTORI SELF-SERVICE**

La fruizione di tali servizi è condizionata all'adozione di misure organizzative<sup>2</sup> e contingentate tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro.

**9. USO DEGLI ASCENSORI**

Ove le dimensioni della cabina non consentano il rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro, l'uso deve essere sospeso.

**10. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Ove la caserma lo consenta, il Comandante della sede valuti la possibilità di compartimentare le unità organizzative in modo da limitare il contatto tra il personale.

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting. Per le riunioni, ove possibile, saranno adottate modalità di collegamento da remoto<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Art 1 lett. o) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo.

<sup>8</sup> Art 1 lett. q) e art 2 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO D



A seguito dell'emanazione del D.L. n. 14/2020, recante “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*”, le misure sanitarie di cui ai pacchetti d'ordini n. 3,5 e 6 sono modificate come da schema sinottico annesso.

Le misure sono in linea con quanto disposto dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare<sup>1</sup> e corrispondono alle misure introdotte per gli operatori sanitari<sup>2</sup>.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'art.21 del D.L. 9/2020, ai servizi sanitari delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è attribuita la competenza a definire le misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale.

Per quanto sopra, le Infermerie presidiarie dovranno valutare le posizioni in isolamento in atto dei militari, confermando o revocando le misure precauzionali in linea con il quadro sinottico annesso.

---

<sup>1</sup> Cfr. M\_D SSMD REG2020 0044243 del 10 marzo 2020

<sup>2</sup> Cfr. nota G1.2020.0009580 del 1° marzo 2020 della Regione Lombardia.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO D - ANNESSO

Situazione epidemiologica. Gestione del personale.

CONDIZIONI	CIRCOSTANZE	PROVVEDIMENTI SANITARI
COVID-19 confermato		Gestione da parte del SSN. Al termine del periodo di malattia, visita presso l'Infermeria presidiaria per la verifica dell'idoneità al servizio.
Sintomatico	contatto stretto	<b>Militare accasermato</b> Richiesta al medico curante e affidamento al SSN, con immediata comunicazione all'Infermeria presidiaria. Immediato isolamento in locale della caserma preventivamente individuato, con temporanea inidoneità al servizio e avvio delle procedure di accertamento SARS-CoV2 a cura del SSN [tamponi]. Sanificazione degli ambienti di lavoro. Se il tampone risulta: - <i>negativo</i> , temporanea inidoneità al servizio fino alla scomparsa della sintomatologia e, al termine del periodo di malattia, visita da parte dell'Infermeria presidiaria per il giudizio di idoneità. - <i>positivo</i> , affidamento al SSN e, al termine della malattia, visita presso l'Infermeria presidiaria per il giudizio di idoneità. <b>Militare non accasermato</b> Richiesta al medico curante e affidamento al SSN, con immediata comunicazione all'Infermeria presidiaria. Sanificazione degli ambienti di lavoro. Al termine del periodo di malattia, visita presso l'Infermeria presidiaria per il giudizio di idoneità.
	senza contatto stretto	Richiesta al medico curante e affidamento al SSN. Al termine del periodo di malattia, in caso di assenza: → superiore a 20 gg., anamnesi e visita presso l'Infermeria presidiaria, per la verifica dell'idoneità al servizio; → inferiore a 20 gg., trasmissione all'Infermeria presidiaria per le verifiche della certificazione rilasciata dal medico curante, recante diagnosi, prognosi e espressa attestazione di avvenuta guarigione. In caso di mancato rilascio, da parte del medico curante, della certificazione di avvenuta guarigione, il militare dovrà trasmettere una propria dichiarazione attestante il diniego.
Asintomatico	contatto stretto	Anamnesi, anche telefonica, da parte dell'Infermeria presidiaria. Monitoraggio autonomo per 14 gg prevedendo: - misurazione giornaliera della temperatura corporea, mattina e sera; - comunicazione immediata dell'insorgenza di sintomi all'Infermeria presidiaria; - uso della mascherina chirurgica. Sanificazione degli ambienti di lavoro. Nessuna restrizione all'impiego <sup>1</sup> .
	contatto indiretto	Anamnesi, anche telefonica, da parte dell'Infermeria presidiaria. Autonoma misurazione giornaliera della temperatura corporea, mattina e sera, nonché autonomo monitoraggio dell'insorgenza dei sintomi per 14 gg. Nessuna restrizione all'impiego.

<sup>1</sup> **Art. 21 D.L. n. 9/2020:** "Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale."

**Art. 1, c.2, lett. h) del D.L. n. 6/2020:** "Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: [...] h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. [...].

**Art. 7 D.L. n. 14/2020:** "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19."

Nel quadro dell'applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli appartenenti al Comparto difesa-sicurezza-pubblico soccorso, rilevano le seguenti definizioni

### **Contatto stretto<sup>2</sup>**

- Persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- Persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

### **Contatto indiretto**

- Contatto diretto con soggetto che abbia avuto, a sua volta, contatto stretto con caso COVID-19 confermato
- Contatto in ambienti chiuso (ufficio, aula, sala riunioni, sala d'attesa, altro) con soggetti risultati in contatto stretto con casi COVID-19 confermati

### **Soggetto sintomatico<sup>3</sup>**

- Temperatura uguale o superiore a 37,5°, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria, sintomatologia simil influenzale – polmonite.

### **Caso COVID-19 confermato**

- Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

---

<sup>2</sup> Circolare nr 0006360 del 27 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

<sup>3</sup> Circolare nr 0005443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO E

A integrazione delle disposizioni già emanate con il **pacchetto d'ordini n.7** dell'8 marzo 2020, nel rispetto delle disposizioni, limitative degli spostamenti sul territorio, di cui all'art.1 lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020<sup>1</sup>, si precisa che il personale potrà fruire delle licenze:

- ordinaria e speciale, presso il Comune sede di servizio o quello di proprio domicilio, abitazione o residenza;
- straordinaria, anche presso gli altri luoghi **ove sussistano le situazioni di necessità rappresentate.**

I responsabili delle Unità organizzative ponderino accuratamente la concessione delle licenze, avendo cura di garantire la continuità della **catena di comando.**

---

<sup>1</sup> [...] evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza [...].



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO F

Le disposizioni emanate con il **pacchetto d'ordini n.2** del 25 febbraio 2020, in materia di ricezione del pubblico (**anx.1**) sono estese a tutto il territorio nazionale.





Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO F - ANNESSO 1

# MODULO PER MESSAGGIO

REGOLAMENTO COMUNICAZIONE EMERGENZA CON ALIQUOTI 1452/17221 - POSTO TELEFONICO TELESELEZIONE P.Z. N. 11666  
Per uso del Centro Staz. di Teles.

QUALIFICA PER COMP.	QUALIFICA PER CONOSC. Differito	GRUPPO DATA - ORARIO 2520016 FEB	ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO
DA (FM) CC COMANDO - II REPARTO - SM UFFICIO OPERAZIONI ROMA			PREFISSO GR
A (TO)  CC COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI		LORO SEDI	CLASSIFICA DI SEGRETEZZA NON CLASSIFICATO
			NUMERO DEL MITTENTE <b>1214/1-27-1</b>

SEGUITO CIRCOLARI N. 1166/1-1 IN DATA 26 GEN 2020 E NR. 1214/1-22 DEL 23 FEB 2020

**OGGETTO: COVID-19 (CORONAVIRUS).  
INDICAZIONI CIRCA L'UTILIZZO DEI D.P.I. E PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEGLI AUTOMEZZI. 2° PACCHETTO D'ORDINI.**

CON RIFERIMENTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL "COVID - 19", PER LE AREE INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 1 AL DPCM DEL 23.2.2020 (ALLEGATO), SI DISPONE CHE:

- NELLE ATTIVITÀ DI RICEZIONE DEL PUBBLICO ALL'INTERNO DI CASERME DELL'ARMA, SI DOVRÀ:
  - NELLE SEDI MUNITE DI BOX PER IL MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA. INTERAGIRE CON L'UTENZA ATTRAVERSO LA PARETE DIVISORIA IN VETRO, CURANDONE LA PULIZIA AL TERMINE DELL'ORARIO GIORNALIERO DI APERTURA AL PUBBLICO CON ADEGUATI PRODOTTI SANIFICANTI (ALCOOL ETILICO ALMENO 60% O CANDEGGINA), DA UTILIZZARE SU CARTA ASSORBENTE USA E GETTA. TALE MATERIALE DI RISULTA DOVRÀ ESSERE RIPOSTO IN CONTENITORE IDENTIFICABILE;
  - NELLE SEDI PRIVE DI BOX, PRIORITARIAMENTE INTERAGIRE TRAMITE L'IMPIANTO CITOFONICO. SE TALE CONTATTO NON È SUFFICIENTE A SODDISFARE L'ESIGENZA E L'UTENTE NON INDOSSA UNA PROPRIA MASCHERINA, NELL'AMMETTERLO IN CASERMA, INDOSSARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. AL TERMINE DELL'ORARIO GIORNALIERO DELL'APERTURA AL PUBBLICO, O ALL'ESIGENZA, SI AVRÀ CURA DI SANIFICARE LE SUPERFICI DEGLI ARREDI D'UFFICIO INTERESSATI, SECONDO LE MODALITÀ SOPRA RIPORTATE;
- NEI SERVIZI ESTERNI - AVUTO RIGUARDO ALLE RACCOMANDAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ E DEL MINISTERO DELLA SALUTE CIRCA L'USO DELLA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI O DI ASSISTERE PERSONE MALATE - MANTENERE LA DISTANZA DI 1,5 MT. NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ DI ORDINARIO CONTROLLO, INDOSSANDO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEI CASI IN CUI SI VERIFICHINO CONCRETE CONDIZIONI DI RISCHIO. I DPI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE SMALTITI CON LE MODALITÀ PREVISTE PER I "RIFIUTI SANITARI".

PER LA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE, COMPRESO LE AREE DELLE REGIONI INTERESSATE NON CONTEMPLATE NEL CITATO ALLEGATO, VALGONO LE DISPOSIZIONI GIÀ IMPARTITE CON I F.N. 1166/1-1 E 1214/1-22 DATATI, RISPETTIVAMENTE, 26.1.2020 E 23.2.2020 CHE SI ALLEGANO.



PER QUANTO CONCERNE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE, NELL'URGENZA E NELL'ECCEZIONALITÀ DELLA SITUAZIONE:

- LE CAMERE DI SICUREZZA DOVRANNO ESSERE IGIENIZZATE, MEDIANTE LAVAGGIO CON SOLUZIONE DI ACQUA E CANDEGGINA LASCIATA AGIRE PER ALMENO 20 MINUTI PRIMA DEL RISCIAQUO, GIORNALMENTE DURANTE I PERIODI DI CUSTODIA DEGLI ARRESTATI E COMUNQUE AL TERMINE DEL PERIODO DETENTIVO;
  - GLI AUTOMEZZI DOVRANNO ESSERE IGIENIZZATI, CON SOLUZIONI COSTITUITE DA 7 PARTI DI ALCOOL ISOPROPILICO E 3 PARTI DI ACQUA DISTILLATA. IL PREPARATO ANDRÀ COSPARSO CON CARTA ASSORBENTE USA E GETTA SULLE SUPERFICI, CRISTALLI COMPRESI E LASCIATO AGIRE PER 20 MINUTI. L'ABITACOLO COSÌ TRATTATO POTRÀ ESSERE OCCUPATO TRASCORSI 30 MINUTI.
- IN CASO DI TEMPORANEA INDISPONIBILITÀ DELLA PREDETTA SOLUZIONE, SI POTRÀ PROCEDERE ALLA PULIZIA DELLE SUPERFICI VETRATE MEDIANTE PANNO MORBIDO/CARTA USA E GETTA CON SOLUZIONE DI ACQUA DISTILLATA / DEMINERALIZZATA E SAPONE LIQUIDO NEUTRO.

GLI E./D. DOVRANNO DOTARE OGNI REPARTO DELL'ARMA, SINO AI MINIMI LIVELLI ORDINATIVI, DI ADEGUATA QUANTITÀ DEI PRODOTTI SOPRA MENZIONATI.

LA COPERTURA FINANZIARIA SUI PERTINENTI CPT. DI BILANCIO SARÀ ASSICURATA NELL'AMBITO DELLE DOTAZIONI ORDINARIE, DI PROSSIMA OPERATIVITÀ.

**FINE COL. LISSMI GUERRINI**

pagina .....di.....pagine	Messaggio di riferimento	Nome del compilatore Mar. Magg. T. David, Zirbi	Ufficio	N. Telefono 2162							
	Classificato <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no										
Per uso dello operatore	R	Data	Ora	Sistema	Operat	T	Data	Ora	Sistema	Firma dell'Ufficiale che autorizza la trasmis. <b>IL CAPO SALA OPERATIVA</b> Ten. Col. Giuseppe Mazzillo	



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO G

Il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio da "Covid-19" previste dal DPCM dell'8 marzo 2020, con particolare riferimento ai divieti di spostamenti non giustificati e di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Al riguardo, il Dipartimento della P.S., con la circolare dell'8 marzo 2020 (**anx.1**), richiama l'attenzione sull'esigenza di attuare un calibrato sistema di controlli volti a prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele disposte dall'Autorità governativa.

Con la circolare del 10 marzo 2020 il Dipartimento della P.S. (**anx.2**), al fine di agevolare l'operatore di polizia nell'esecuzione dei controlli, trasmette il nuovo modulo per l'autocertificazione, che potrà essere presentato o compilato al momento dei controlli ed eventualmente fornito dagli stessi operatori di polizia. Tenuto conto della rilevanza penale di attestazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle autodichiarazioni andranno effettuate le opportune verifiche ex post anche con la modalità a campione prevista dall'art 71 del medesimo D.P.R..

Si riportano, altresì:

- la circolare del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2020 (**anx.3**), discendente del DPCM del 9 marzo 2020, che fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dei divieti imposti, nonché sull'interpretazione dell'art. 14 del D.L. n.14/2020 in materia di "trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale";
- il *vademecum* del Ministero dell'Interno (**anx.4**) e le FAQ (**anx.5**) diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri utili a fornire indicazioni alla popolazione anche da parte delle Centrali Operative, i cui operatori dovranno essere indirizzati nel senso.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO G - ANNESSO 1



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

NR 535 Doc/C/DI PDS/FUN/CTR/1316

Roma, 8 marzo 2020.

AI SIG.RI QUESTORI

LORO SEDI

E. p.c.:

AI SIG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER  
LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA  
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Oggetto: Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

~~~~~

Nella giornata di oggi, 8 marzo 2020, il Sig. Ministro ha emanato un'articolata Direttiva recante una serie di indirizzi per l'attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che ha ridefinito il "pacchetto" di misure preordinato a garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Nel trasmettere copia della predetta Direttiva, si attira l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di adottare tutte le iniziative necessarie per assicurarne la piena attuazione, nelle forme in cui essa sarà declinata dai Sig.ri Prefetti, all'esito di dedicate riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In questo senso, si attira l'attenzione sull'esigenza di attuare un calibrato sistema di controlli volti a prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele contemplate dal ripetuto D.P.C.M. 8 marzo 2020.

A tal riguardo, si rammenta che è onere dei soggetti interessati dimostrare la sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimano a entrare, uscire e muoversi all'interno delle aree "a contenimento rafforzato", individuate dall'art. 1, comma 1, del predetto D.P.C.M..



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La Direttiva emanata dal Sig. Ministro precisa che, al fine di assolvere a tale onere, i soggetti potranno presentare o compilare al momento dei controlli, un'autodichiarazione a mente degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di agevolare tale adempimento, si unisce in **Allegato A** un modulo, appositamente predisposto, che gli interessati potranno utilizzare in un'ottica di collaborazione con il cittadino e di fluidificazione delle operazioni.

Resta, naturalmente, fermo che sulla veridicità delle autodichiarazioni acquisite andranno effettuate le opportune verifiche ex post, anche con la modalità a campione prevista dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Si assicura che le Articolazioni di questo Dipartimento restano a disposizione delle SS.LL. per ogni contributo o supporto ritenuto utile.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli  
f. Gabrielli



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO G - ANNESSO 2





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 555/C/DIPPS/FUN/CTR/1345/20

Roma, 10 marzo 2020.

|                                                                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AI SIG.RI QUESTORI                                                                                                                     | <u>LORO SEDI</u>        |
| E, p.c.:                                                                                                                               |                         |
| AI SIG.RI PREFETTI                                                                                                                     | <u>LORO SEDI</u>        |
| AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER<br>LE PROVINCE AUTONOME DI                                                                        | <u>TRENTO E BOLZANO</u> |
| AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br>DELLA VALLE D'AOSTA                                                                            | <u>AOSTA</u>            |
| AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI<br>CARABINIERI                                                                                       | <u>ROMA</u>             |
| AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA<br>GUARDIA DI FINANZA                                                                              | <u>ROMA</u>             |
| AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO                                                                                                         | <u>SEDE</u>             |
| ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO                                                                                                       | <u>SEDE</u>             |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA<br>STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI<br>E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>SEDE</u>             |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE<br>E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE                                                           | <u>SEDE</u>             |

Oggetto: Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

~~~~~

Riferimento:

f. n. 555DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1316 dell'8 marzo 2020

Si fa seguito alla circolare dell'8 marzo scorso sopra indicata, con la quale sono state fornite alcune indicazioni di dettaglio per l'applicazione degli indirizzi formulati dal Sig. Ministro al fine di dare completa attuazione, per i profili di competenza di questa Amministrazione, alle misure recate dal D.P.C.M. emanato lo stesso 8 marzo per il contrasto della diffusione del virus "COVID-19".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come è noto, il successivo D.P.C.M. del 9 marzo u.s. ha uniformato le predette misure, estendendo a tutto il territorio nazionale quelle che inizialmente erano destinate a trovare applicazione solo nell'ambito delle aree "a contenimento rafforzato".

Nell'intento di agevolare l'applicazione del nuovo "pacchetto" di precauzioni e cautele è stato predisposto un nuovo modulo, qui unito in **Allegato A**, che i soggetti interessati potranno utilizzare per autocertificare la sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimano a muoversi sul territorio nazionale.

Restano ferme le indicazioni già fornite con la predetta circolare dell'8 marzo u.s. circa i riscontri sulla veridicità delle autodichiarazioni acquisite.

Le Direzioni Centrali della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere sono incaricate dell'immediata comunicazione del presente modulo agli Uffici e Reparti dipendenti.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli  
*f. Gabrielli*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, comma 1, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020* concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- Che lo spostamento è determinato da:
  - comprovate esigenze lavorative;
  - situazioni di necessità;
  - motivi di salute;
  - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che \_\_\_\_\_  
(LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI.ETC...)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO G - ANNESSO 3



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE  
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'  
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL  
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA  
DIFESA CIVILE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E  
FINANZIARIE

SEDE

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale.

Con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria del 9 marzo 2020, n.62, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, le misure di contenimento del virus COVID-19, già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale.

Per effetto del suddetto provvedimento cessano di avere efficacia, ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto, le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

L'art. 1 del nuovo d.P.C.M. introduce, come ulteriore misura, il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Inoltre, l'art. 1, punto 3) del nuovo decreto, nel sostituire integralmente la lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sospende su tutto il territorio nazionale gli eventi e le competizioni sportive di ogni



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, consentendo unicamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Nell'ultimo alinea dello stesso art. 1, punto 3) si stabilisce, altresì, che lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Il citato provvedimento non modifica la disposizione di cui all'art. 4 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, facendo salva pertanto la previsione in base alla quale i Prefetti, territorialmente competenti, assicurano l'esecuzione delle misure di contenimento, ora estese all'intero territorio nazionale, nonché il monitoraggio delle restanti misure adottate dalle varie Amministrazioni competenti, ove compatibili.

In proposito, si richiamano integralmente le indicazioni fornite con la Direttiva del Sig. Ministro dell'8 marzo scorso, in merito alle modalità di concreta attuazione delle misure emergenziali.

Si evidenzia come anche nel nuovo provvedimento l'elemento fondamentale sotteso alle prescrizioni ivi contenute risieda nella necessità di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio, che risultano consentiti unicamente per ragioni lavorative, di salute o per altre necessità (quali ad esempio l'acquisto di beni essenziali), che dovranno essere comprovate da idonei elementi documentali da fornire anche mediante autodichiarazione resa su moduli prestampati già in dotazione alle Forze di polizia.

La veridicità delle suddette autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato ai sensi delle normative vigenti.

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire primi chiarimenti in merito ad alcune delle principali questioni applicative emerse:

- è consentito lo spostamento da un comune ad un altro per esigenze lavorative, di salute o per situazioni di necessità adeguatamente comprovate;
- chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Una volta rientrati, ci si potrà spostare solo per le succitate motivazioni;
- non sono previste limitazioni per il transito delle merci, né per la circolazione dei corrieri merci;



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 in cui sono consentite le attività di ristorazione e bar è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività potrà comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio, da effettuarsi secondo modalità che non prevedano contatti personali.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Per effetto di tale norma, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, tutti i soggetti chiamati ad operare in risposta all'emergenza sanitaria (tra i quali i soggetti operanti nel Servizio Nazionale di Protezione civile di cui agli artt. 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1) possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Si segnala, da ultimo, che sul sito *online* della Presidenza del Consiglio dei Ministri ([www.governo.it](http://www.governo.it)) è stata creata un'apposita sezione, accessibile direttamente dalla *home page* del sito, nella quale sono contenute le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo con il provvedimento in argomento (*Frequently Asked Question - F.A.Q.*).

Sul sito *web* di questo Ministero è inoltre consultabile un analogo spazio, specificamente dedicato alle prescrizioni relative agli spostamenti sul territorio nazionale.

Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL., si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito all'applicazione delle misure in argomento.

IL CAPO DI GABINETTO

Piantadosi





ALLEGATO G - ANNESSO 4



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**#CORONAVIRUS**  
*Le regole per gli spostamenti*

**1**

**Posso muovermi in Italia?**

*Non si può uscire di casa se non per validi motivi. Le limitazioni agli spostamenti sono le stesse in tutte le Regioni italiane e sono in vigore dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020. Ci saranno controlli da parte delle forze di Polizia. E' previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. In caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone*

**2**

**Quali sono i validi motivi per uscire di casa?**

*Si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi*

**3**

**Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarsi?**

*Sì, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute*



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**#CORONAVIRUS**  
*Le regole per gli spostamenti*

**4**

Se abito in un comune e lavoro in altro posso fare "avanti e indietro"?

*Sì, se è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative*

**5**

Posso utilizzare i mezzi di trasporto pubblico?

*Nessun blocco dei trasporti. Tutti i mezzi di trasporto pubblico, e anche privato, funzionano regolarmente*

**6**

E' possibile uscire per acquistare generi alimentari?

*Sì, e non c'è alcuna necessità di accaparrarsi perché i negozi saranno sempre riforniti. Non c'è nessuna limitazione al transito delle merci: tutte le merci, quindi non solo quelle di prima necessità, possono circolare sul territorio nazionale*



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**#CORONAVIRUS**  
*Le regole per gli spostamenti*

**7** Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

*Sì, ma solo in caso di stretta necessità, quindi unicamente per l'acquisto di beni legati ad esigenze primarie non rimandabili*

**8** Posso andare a mangiare dai parenti?

*No, perché non è uno spostamento necessario e quindi non rientra tra quelli ammessi*

**9** Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

*Sì. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerli il più possibile dai contatti*



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**#CORONAVIRUS**  
*Le regole per gli spostamenti*

**10**

**E' consentito fare attività motoria all'aperto?**

*Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti*

**11**

**Posso uscire con il mio cane?**

*Sì, per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari*

**12**

**Che succede a chi non rispetta le limitazioni?**

*La violazione delle prescrizioni è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento di un'autorità. Ma pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato*



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

---

ALLEGATO G - ANNESSO 5

## **Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo**

### **ZONE INTERESSATE DAL DECRETO**

**1. Ci sono differenze all'interno del territorio nazionale?**

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

**2. Sono ancora previste zone rosse?**

No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l'istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

### **SPOSTAMENTI**

**1. Cosa si intende per "evitare ogni spostamento delle persone fisiche"? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?**

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risultati positivo al virus.

**2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare "avanti e indietro"?**

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

**3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?**

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

**4. Cosa significa "comprovate esigenze lavorative"? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le "comprovate esigenze lavorative"?**

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. "Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l'autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

**5. Come si devono comportare i transfrontalieri?**

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

**6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?**

Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull'intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell'ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull'osservanza delle regole.

**7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?**

Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

**8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?**

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

**9. È consentito fare attività motoria?**

Sì, l'attività motoria all'aperto è consentita purché non in gruppo.

**10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?**

Sì, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

**11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?**

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

**12. L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?**

Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all'aperto, come previsto dall'art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.

**13. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?**

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.



## TRASPORTI

### 1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

### 2. I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

### 3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.

### 4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?

No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l'attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

## UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

### 1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?

Sì, su tutto il territorio nazionale. L'attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E' prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

### 2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?

Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell'ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

### 3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?

Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

### 4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?

Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l'accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un'istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

## **PUBBLICI ESERCIZI**

### **1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?**

È consentita l'attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

### **2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?**

Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

### **3. Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?**

È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).

### **4. I mercati possono restare aperti?**

I mercati coperti in analogia dei centri commerciali o dei supermercati possono restare aperti ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi ma devono contingentare le entrate dei clienti per garantirne la distanza di sicurezza. I mercati all'aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l'afflusso delle persone.

### **5. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?**

Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

### **6. Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?**

Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

## **SCUOLA**

### **1. Cosa prevede il decreto per le scuole?**

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

## UNIVERSITÀ

### 1. Cosa prevede il decreto per le università?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l'attività di ricerca.

### 2. Si possono tenere le sessioni d'esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

### 3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?

Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

### 4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?

Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l'attività di ricerca.

### 5. Cosa succede a chi è in Erasmus?

Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

## CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE

### 1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d'esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

### 2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?

Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

Sono consentiti l'apertura e l'accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

**3. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?**

Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

**4. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?**

No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

## **TURISMO**

**1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?**

Sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

**2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?**

Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell'8 marzo.

**3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?**

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

## **AGRICOLTURA**

**1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?**

No, non sono previste limitazioni.

**2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?**

No, non sono previste limitazioni.